



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA)

Titolo I - Principi Generali e Definizioni

Art. 1 - Obiettivi e Finalità

1. Le disposizioni di questo titolo hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA, come definiti nell'art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti.
2. L'utilizzo è disciplinato nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), della L. 132/2025, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del DM 166/2025, promuovendo un uso etico, consapevole e inclusivo delle tecnologie.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
 - b) Agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
 - c) Strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b).
 - d) Sistema di IA ad alto rischio: sistemi di IA il cui utilizzo comporta rischi significativi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali, inclusi i sistemi destinati all'istruzione e alla formazione professionale per valutare i risultati di apprendimento (Allegato III del Regolamento UE 2024/1689).

Titolo II - Utilizzo da parte del Personale Scolastico

Art. 3 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
2. **Divieto di Input Dati Personali.** È fatto divieto assoluto di inserire dati personali, sensibili o riservati riferiti a studenti, colleghi o famiglie (es. nomi, cognomi, diagnosi cliniche, giudizi disciplinari) nei prompt di strumenti di IA generativa pubblici o non contrattualizzati dalla scuola, per evitare l'addestramento dei modelli su dati protetti.
3. L'utilizzo degli strumenti deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti stabiliti dai fornitori.



4. **Verifica delle Fonti.** Il docente è responsabile della verifica dell'accuratezza dei contenuti generati tramite IA. Poiché i sistemi di IA possono generare informazioni errate ("allucinazioni"), ogni materiale didattico prodotto con il supporto dell'IA deve essere revisionato dal docente prima della somministrazione.
5. La scelta degli strumenti deve essere coerente con il PTOF e non deve comportare costi aggiuntivi obbligatori per le famiglie o l'istituto scolastico.
6. **Sistemi ad Alto Rischio e Valutazione.** L'utilizzo di sistemi di IA per attività di valutazione (es. grading automatico) o orientamento è consentito solo come supporto e mai come sostituto del giudizio umano. Tali utilizzi devono essere preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico secondo le procedure del Regolamento UE 2024/1689. La responsabilità finale della valutazione resta esclusivamente del docente.

Art. 4 - Uso di strumenti di IA per attività amministrative e istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per la produzione di atti e documenti amministrativi deve rispettare rigorosamente la sicurezza dei dati e la struttura informatica della scuola.
2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
3. L'utilizzo di agenti autonomi (AI agent) per processi amministrativi deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e deve prevedere obbligatoriamente la supervisione umana delle azioni intraprese.

Titolo III - Utilizzo da parte degli Studenti

Art. 5 - Regole di condotta per gli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti dai fornitori. Poiché il limite normato è al di sotto dei 14 anni, è fatto **divieto** di utilizzo agli studenti del Primo Ciclo.
2. Il divieto si estende a tutti gli studenti dell'Istituto Comprensivo, anche qualora compiano il quattordicesimo anno di età mentre frequentano la Scuola secondaria di I grado.

Art. 6 - Disposizioni Finali

1. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA da parte dei minori al di fuori dell'orario e dell'ambiente scolastico.
2. La violazione delle presenti norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di disciplina d'Istituto nella Parte IV-Regolamento di disciplina degli alunni, Tabella A sanzioni riferite 2, 2a, 2b, 2c